



**CITTA' DI ERACLEA**  
**PROVINCIA DI VENEZIA**

## **CLASSIFICAZIONE ACUSTICA** **DEL TERRITORIO COMUNALE**

**TAV. 0/B**

### **REGOLAMENTO**

Gruppo di lavoro:

Arch. Alessandro Bonafè

Arch. Roberto Pescarollo



ORDINE  
degli  
ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
CONSERVATORI  
della provincia di  
TREVISO

ROBERTO  
PESCAROLLO  
n° 603  
Sezione A  
seggio architettura

ARCHITETTO

## **INDICE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1- Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Zonizzazione acustica del territorio comunale

### **TITOLO II APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ED ATTIVITA' EDILIZIA**

- Art. 5 - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico
- Art. 6 - Documentazione di previsione d'impatto acustico (DPIA)
- Art. 7 - Valutazione previsionale di clima acustico (VPCA)
- Art. 8 - Valutazione d'impatto acustico (VIA)
- Art. 9 - Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici passivi degli Edifici –  
Progettazione Acustica (P.A.) e collaudo Acustico Finale (C.A.)

### **TITOLO III DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI**

- Art. 10 - Campo di applicazione
- Art. 11 - Valori limite attività rumorosa
- Art. 12 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più soggetti disturbanti
- Art. 13 - Utilizzo di apparecchi ed impianti musicali in esercizi pubblici e circoli  
privati/discoteche
- Art. 14 - Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade, raccolta rifiuti, area  
mercato

### **TITOLO IV DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

- Art. 15 - Campo di applicazione
- Art. 16 - Cantieri edili, stradali ed assimilabili
- Art. 17 - Attività rumorose temporanee per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al  
pubblico, feste popolari ed assimilabili
- Art. 18 - Uso di attrezzature rumorose con carattere di temporalità
- Art. 19 - Disposizioni residuali

### **TITOLO V CONTROLLI - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

- Art. 20 - Rilevamento immissioni di rumore e controllo
- Art. 21 - Sanzioni ed ordinanze
- Art. 22 - Sequestro e confisca di cose
- Art. 23 - Disposizioni transitorie e finali

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.1

#### Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447: "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Ottobre 1995 e successive norme d'attuazione e della L.R. 10 maggio 1999 n. 21.

2. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento:

- le fonti di rumore come le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.;
- le attività rumorose insistenti nell'ambito di un condominio, quali i servizi e gli impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso, dove prevalga la disciplina privatistica od i regolamenti condominiali e non si rilevi la sussistenza di rapporti di natura pubblica;
- le attività temporanee a carattere agricolo e forestale svolte nelle aree agricole e a bosco.

### Art.2

#### Definizioni

1. Si definiscono:

- a) **attività rumorosa**: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) **attività rumorosa a carattere temporaneo**: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
- c) **sorgenti sonore fisse**: quelle di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) della L. 447/95 <sup>1</sup>;
- d) **sorgenti sonore mobili**: quelle di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) della L. 447/95 <sup>2</sup>;
- e) **valori limite assoluti di emissione**: quello di cui all'art. 2 comma 1 lettera e) della L. 447/95 <sup>3</sup>;
- f) **valori limite di immissione**: quello di cui all'art. 2 comma 1 lettera f) della L. 447/95 <sup>4</sup>. I valori limite di immissione sono distinti in:

---

<sup>1</sup> Art. 2 comma 1 lettera c) della legge 447/95:

"gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative".

<sup>2</sup> Art. 2 comma 1 lettera d) della legge 447/95:

"tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c)".

<sup>3</sup> Art. 2 comma 1 lettera e) della legge 447/95:

"il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa".

<sup>4</sup> Art. 2 comma 1 lettera f) della legge 447/95:

"il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori".

- **valori limite assoluti:** quelli di cui all'art. 2 comma 3 lettera a) della L. 447/95 <sup>5</sup>;
  - **valori limite differenziali:** quelli di cui all'art. 2 comma 3 lettera b) della L. 447/95 <sup>6</sup>;
- g) **classificazione o zonizzazione acustica:** la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- h) **impatto acustico:** gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

### Art. 3 Zonizzazione acustica del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee corrispondenti alle classi acustiche riportate nelle sotto indicate tavole planimetriche:

- tav. 1 Zonizzazione acustica – Capoluogo, Ca' Turcata;
- tav. 2 Zonizzazione acustica – Stretti, Ponte Crepaldo;
- tav. 3 Zonizzazione acustica – Torre di Fine;
- tav. 4 Zonizzazione acustica – Brian;
- tav. 5 Zonizzazione acustica – Eraclea Mare.

2. Le zone in cui è suddiviso il territorio corrispondenti alle classificazioni sono quelle definite nella tabella A allegata al DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" <sup>7</sup>:

<sup>5</sup> Art. 2 comma 3 lettera a) della legge 447/95:

"determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale".

<sup>6</sup> Art. 2 comma 3 lettera a) della legge 447/95:

"determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo".

<sup>7</sup> Tabella A allegata al DPCM 14 novembre 1997:

Classi di destinazione d'uso del territorio	
I) Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.
II) Aree destinate ad uso prevalentemente Residenziale	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività industriali e artigianali.
III) Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
IV) Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenze di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
V) Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
VI) Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

#### **Art. 4**

### **Modalità di aggiornamento e revisione della zonizzazione acustica**

1. La Zonizzazione acustica può essere soggetta a revisioni qualora si determinino sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale).
2. Nel caso di approvazione di varianti allo strumento urbanistico generale vigente, la Zonizzazione acustica sarà contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso (qualora incompatibili con quanto stabilito dalla zonizzazione acustica vigente), in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tabella A dell'allegato al D.P.C.M. 14 novembre 1997 riportate nell'art. 3 del presente regolamento.
3. Per le zone soggette a Piano particolareggiato e/o Piano di recupero, l'approvazione di quest'ultimo è subordinata all'automatica determinazione della Zonizzazione acustica sulla base delle destinazioni d'uso.
4. In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica è automaticamente aggiornata se sono modificati i limiti di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

## **TITOLO II**

### **APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ED ATTIVITA' EDILIZIA**

#### **Art. 5**

### **Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico**

1. L'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi ed il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato, a seconda del caso specifico, alla presentazione dei seguenti documenti:
  - a) Documentazione di previsione di impatto acustico (D.P.I.A.);
  - b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.);
  - c) Valutazione di impatto acustico (V.I.A.)
  - d) Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici passivi degli Edifici (ovvero progettazione acustica, P.A.) e collaudo acustico (C.A.)

#### **Art. 6**

### **Documentazione di previsione d'impatto acustico (DPIA)**

1. La documentazione di previsione d'impatto acustico (DPIA) va prodotta, secondo le modalità definite nella D.D.G. ARPAV 3/2008 e ss.mm.ii., per nuovi impianti/attività, progetti e/o infrastrutture volti alla realizzazione, alla modifica (anche di orario) o al potenziamento delle opere di cui all'art. 8 commi 2, 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e preliminarmente all'avvio dell'esercizio delle relative attività.
2. La previsione di impatto accerta preventivamente se le attività di cui al precedente comma 1, in via di realizzazione, sono compatibili acusticamente con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi, al fine di evitare che dette attività o infrastrutture diano luogo a emissioni sonore superiori ai limiti di legge.
3. La D.P.I.A., sottoscritta dal richiedente e da un tecnico abilitato competente in acustica ambientale, va prodotta contestualmente:
  - alla presentazione della domanda per il rilascio del Permesso di costruire, alla presentazione della S.C.I.A. od altro titolo abilitativo equivalente in conformità alla normativa vigente;

- alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità di opere edilizie o di altro provvedimento comunale che abilita all'uso delle strutture edilizie, con le integrazioni di cui all'art. 1 all'allegato alla D.D.G. A.R.P.A.V. 3/2008.

4. Qualora la D.P.I.A. dimostri un potenziale non rispetto dei limiti, ciò costituisce elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione/permesso.

### **Art. 7**

#### **Valutazione previsionale di clima acustico (VPCA)**

1. La valutazione previsionale di clima acustico (VPCA), redatta da un tecnico competente in acustica ambientale secondo le modalità previste dalla DDG ARPAV 3/2008 e ss.mm.ii., viene richiesta in fase di progettazione delle opere di cui all'art. 8 comma 3 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

2. La VPCA ha lo scopo di caratterizzare la situazione acustica in essere di una determinata area e quindi accerta preventivamente se i livelli sonori presenti (o previsti) in un determinato ambito territoriale sono compatibili con gli insediamenti sensibili al rumore (scuole, ospedali, parchi e abitazioni) in via di realizzazione ampliamento e/o esistenti, al fine di verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera e/o al territorio circostante prevedendo specifiche opere di mitigazione.

3. La VPCA dovrà essere prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del relativo permesso di costruire.

4. Qualora la V.P.C.A. dimostri un potenziale non rispetto dei limiti, ciò costituisce elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione/permesso.

### **Art. 8**

#### **Valutazione d'impatto acustico (VIA)**

1. Contestualmente alla verifica dei livelli di rumorosità che caratterizzano un'area può risultare opportuno effettuare specifiche valutazioni: la valutazione di impatto acustico (V.I.A.) rappresenta quindi gli effetti prodotti sul territorio dalle emissioni sonore, prodotte dalle sorgenti sonore e/o attività e/o infrastrutture oggetto di indagine.

2. La V.I.A. può essere chiesta anche al di fuori del campo di applicazione indicato dall'art. 8 della L. 447/95, e dovrà essere redatta, da un tecnico competente in acustica ambientale, secondo le indicazioni del D.D.G. ARPAV n. 03/2008, allo scopo di accertare il rispetto dei limiti di rumorosità indicati dal presente regolamento e dalla normativa nazionale vigente.

### **Art. 9**

#### **Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici passivi degli Edifici – Progettazione Acustica (P.A.) e collaudo Acustico Finale (C.A.)**

1. La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici passivi degli Edifici [o progettazione acustica (P.A.)] costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici indicati dalle normative vigenti.

2. La P.A. dovrà essere allegata all'istanza di intervento edilizio per trasformazione edilizia di edifici civili, ad uso privato, pubblico e collettivo relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni e dovrà essere a firma di un tecnico abilitato.

3. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici o collaudo acustico (C.A.) costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il

rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera, con relativo collaudo acustico o certificato acustico globale.

4. Il C.A. dovrà essere presentato al momento della richiesta dell'agibilità il (anche a campione) delle partizioni componenti l'edificio, a firma di Tecnico Competente in Acustica.

5. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici (C.A.) è una dichiarazione redatta sulla base di collaudo acustico in opera.

## **TITOLO III DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI**

### **Articolo 10 Campo di applicazione**

1. Le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo, sono:

- a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
- d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
- f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici, attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

2. Le attività elencate al comma 1 del presente articolo, per cui è previsto il rilascio di autorizzazione all'esercizio da parte del Comune, devono presentare apposita DPIA.

### **Art. 11 Valori limite attività rumorosa**

1. In **ambiente esterno** vengono assunti i valori limite di rumorosità determinati alle tabelle B, C e D in allegato al D.P.C.M. 14 novembre 1997, con riferimento alle zone riportate nel piano di classificazione acustica.

2. Relativamente gli **ambienti abitativi**, oltre a quanto sopra verrà applicato quanto disposto dall'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.97, ovvero si procederà alla verifica del criterio differenziale nella condizione di massimo disturbo a finestre aperte e/o chiuse.

3. Per gli **impianti e servizi** a funzionamento continuo e/o discontinuo a servizio dell'edificio definiti all'art. 2 comma 3 e 4 del D.P.C.M. 05.12.1997, si applica quanto disposto dallo stesso D.P.C.M. 05.12.1997.

4. Le attività rumorose di cui al comma 1 lett. a) dell'art. 10 del presente regolamento sono tenuti al rispetto degli orari di cui all'art. 41 del vigente Regolamento delle Attività Civiche. Per le stesse non è possibile chiedere una deroga né per gli orari né per i limiti di rumorosità.

## **Art. 12**

### **Applicazione del criterio differenziale in presenza di più soggetti disturbanti**

1. Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 deve essere verificato per ciascuna sorgente in riferimento al livello di rumore residuo ottenuto al netto dei contributi degli altri impianti. In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, così come previsto al presente articolo, l'amministrazione adotta specifiche ordinanze volte ad ottenere tale rispetto.

## **Art. 13**

### **Utilizzo di apparecchi ed impianti musicali in esercizi pubblici e circoli privati/discoteche**

1. L'utilizzo di sorgenti sonore fisse o elettroacustiche all'interno di pubblici esercizi e circoli privati è ammesso nei limiti orari di cui all'art. 43 del Regolamento Attività Civiche vigente.

2. Per i P.E. già esistenti alla data di esecutività del presente Regolamento si applica l'art. 23 (disposizioni transitorie e finali).

3. In caso di nuova apertura o di subingresso o qualsiasi altra variazione di pubblico esercizio, pur non comportando la modifica degli impianti in uso nel locale, la ditta è tenuta alla presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.), nel caso in cui la stessa non sia già stata presentata in fase di progettazione o dal precedente titolare di licenza. Il nuovo titolare (subentrante o non) dovrà quindi preventivamente accertarsi dell'esistenza di un precedente D.P.I.A. presso gli uffici comunali competenti.

4. Qualora il pubblico esercizio non abbia impianti e/o macchinari rumorosi, è richiesta la presentazione di una D.P.I.A. con procedura semplificata come da delibera ARPAV n. 3/08. (Art. 4)

5. Nel caso di successive installazioni di impianti e/o macchinari rumorosi presso i pubblici esercizi, dovrà essere presentata agli uffici competenti del Comune la documentazione tecnica di previsione di impatto acustico (D.P.I.A.). L'anzidetta documentazione dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per l'installazione; entro tale periodo l'Ufficio competente potrà richiedere la presentazione di eventuali integrazioni.

6. Sentita la Giunta Comunale, sono ammesse deroghe a quanto disposto al comma 1 del presente articolo, in casi particolari debitamente motivati.

7. Nel caso in cui venga segnalata una situazione di potenziale inquinamento acustico, verrà predisposto l'avvio di un procedimento amministrativo nel quale sarà richiesto al titolare dell'attività l'effettuazione di misurazioni fonometriche presso il recettore maggiormente esposto e l'elaborazione di una V.I.A. (Valutazione di Impatto Acustico). Noti i risultati delle rilevazioni strumentali e le relative valutazioni, saranno predisposte dall'Amministrazione comunale delle verifiche a seguito delle quali potranno essere adottate ulteriori misure di contenimento della rumorosità.

8. I limiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi disciplinati dal presente articolo nei quali si utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, sono quelli definiti alle lettere c) e d) dell'art. 2 del DPCM 215/1999<sup>8</sup> e ss.mm.ii. e riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.

---

<sup>8</sup> Lettere c) e d) dell'art. 2 del DPCM 215/1999:

"c) 102 dB (A) L<sub>ASmax</sub>, a decorrere da ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;

d) 95 dB (A) L<sub>Aeq</sub> a decorrere dal 1° giugno 1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli altri pubblici esercizi".

9. il gestore delle attività disciplinate dal presente articolo verifica i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.C.M. n°215/99.

Il gestore effettua le verifiche dei livelli di pressione sonora succitati, anche dopo ogni modifica o riparazione dell'impianto elettroacustico.

Il soggetto, diverso dal gestore, il quale utilizza autonomamente gli impianti, in base ad un titolo di godimento che non comporta la costituzione di rapporti di subordinazione o di collaborazione continuata o coordinata, risponde, in solido con il gestore, della violazione degli obblighi dal presente regolamento.

10. Tutti i pubblici esercizi esistenti aventi orario di apertura notturno e situati all'interno di edifici che comprendano anche unità abitative, dovranno produrre DPIA entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art. 14**

### **Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade, raccolta rifiuti, area mercato**

1. Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica.

2. Lo spazzamento meccanico delle aree pubbliche è consentito dalle ore 6:00 alle ore 16.00. Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.

3. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc.), in virtù della pubblica utilità, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 6:00 alle ore 19:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 in deroga a quanto disciplinato dall'art. 41 del Regolamento Attività Civiche.

4. Nelle aree adibite a mercato, l'allestimento degli stand può avvenire negli orari previsti dall'art. 33 del vigente Regolamento Comunale del Commercio su aree pubbliche.

## **TITOLO IV DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

#### **Art. 15**

### **Campo di applicazione**

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) Cantiere edili, stradali e assimilabili;
- b) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
- c) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
- d) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati.

2. Tutte le attività rumorose temporanee devono essere autorizzate dagli uffici preposti e secondo le modalità delle normative vigenti.

3. Le autorizzazioni in deroga ai limiti delle emissioni acustiche e agli orari prestabiliti, dovranno essere presentate all'amministrazione comunale almeno 30 giorni prima il succedersi dell'evento o della data di inizio delle lavorazioni rumorose.

4. Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia richiesta di autorizzazione in deroga, si intende che le emissioni acustiche associate alla stessa rispettano i limiti previsti dalla normativa vigente, incluso il limite di immissione differenziale.

## **Articolo 16**

### **Cantieri edili, stradali ed assimilabili**

1. L'allestimento e l'esercizio di cantieri edili, stradali ed assimilabili può essere effettuato negli orari e nei periodi previsti dall'art. 52 del vigente Regolamento delle Attività Civiche.

2. Le autorizzazioni di in deroga, previste dal comma 3 dell'art. 15 del presente regolamento, sono rilasciate per le casistiche e le modalità di cui all'art. 59 del vigente Regolamento delle Attività Civiche. In tutti i casi si fa obbligo al richiedente di presentare, per i cantieri in cui vi sia rumorosità continuativa per tempi prolungati, un prospetto dettagliato sulle misure di contenimento acustico e di mitigazione atte a minimizzare il disturbo dei residenti nell'area circostante.

3. Le domande di autorizzazione in deroga dovranno essere redatte su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. L'amministrazione potrà richiedere ad integrazione della pratica la predisposizione di una D.P.I.A., anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista. L'amministrazione potrà inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.

4. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri devono essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale. Le macchine e impianti non considerate nella suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

5. Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna sono imposte le specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.

6. I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga senza alcuna presentazione di domanda; sono considerati alla stessa stregua, i lavori di somma urgenza da effettuarsi anche all'interno di immobili pubblici e privati, da imputarsi a straordinaria manutenzione, non differibile nel tempo e che possa creare nocumento o pericolo immediato a cose e persone e che abbia carattere di brevità temporale, nell'esecuzione delle opere.

7. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata non superiore a 2 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria di cui all'art. 52 del vigente Regolamento Attività Civiche e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente medio misurato sul periodo temporale più disturbante di un'ora secondo le modalità descritte nell'Allegato D del DM 16 marzo 1998.

## **Art. 17**

### **Attività rumorose temporanee per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili**

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo: le manifestazioni musicali (es: concerti, spettacoli, piani bar, audizioni e simili), le manifestazioni popolari (feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, ecc..), gli spettacoli viaggianti (es: luna park, circhi, ecc..), le manifestazioni sportive (es: motocross, go-kart, tiro a volo, ecc...) e quant'altro necessiti l'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore.
2. Gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, ad esclusione delle manifestazioni sportive, sono quelli disciplinati all'art. 43 del Vigente Regolamento delle Attività Civiche.
3. Sentita la Giunta Comunale, sono ammesse deroghe a quanto disposto al comma 2 del presente articolo, in casi particolari debitamente motivati.
4. La generazione di rumore per le manifestazioni sportive è consentita dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 22.30. Eventuali deroghe orarie dovranno essere richiesta all'amministrazione comunale secondo le modalità previste dall'art. 15 del presente regolamento.
5. Deroghe ai limiti massimi di immissioni sonore di cui al precedente comma 4 possono essere richieste nelle modalità di cui all'art. 15 del presente regolamento e rilasciate, tenendo opportunamente conto dell'ambito di localizzazione della manifestazione, ma non potranno eccedere i seguenti livelli sonori:
  - manifestazioni musicali: 95 dB(A) determinati con costante di tempo "slow", in corrispondenza dell'origine del rumore;
  - manifestazioni popolari: 95 dB(A) determinati con costante di tempo "slow", in corrispondenza dell'origine del rumore;
  - spettacoli viaggianti: 85 dB(A) all'interno dell'impianto (o complesso di impianti) causa di rumore.

## **Art. 18**

### **Uso di attrezzature rumorose con carattere di temporalità**

1. Ferme restando le disposizioni di cui al D.lgs n.262/02 "attuazione della direttiva 200/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", l'uso delle attrezzature rumorose è consentito negli orari di cui all'art. 41 del vigente Regolamento delle Attività Civiche.
2. Ai fini esemplificativi e non esaustivi sono classificate come attrezzature rumorose con carattere di temporalità: le macchine da giardino, i cannoncini antistorno, gli allarmi antifurto/antintrusione e gli altoparlanti.
3. Per quanto concerne i limiti di rumorosità si specifica che:
  - a) le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente;
  - b) l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini antistorno" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno;
  - c) i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi.

d) l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali nel rispetto degli orari di cui all'art. 47 del Regolamento comunale di Polizia Urbana.

4. L'uso di attrezzature, macchinari e/o impianti che propaghino rumore in modo tale da arrecare disturbo e qui non espressamente citati dovranno attenersi a quanto disposto dall'art. 7 della L.R. n. 21/99.

5. Non sono previste deroghe ai limiti di orario e di rumorosità per le attrezzature di cui al presente articolo.

### **Art. 19**

#### **Disposizioni residuali**

1. In tutti i casi di attività a carattere temporaneo, non specificatamente disciplinate nel presente Titolo IV, può essere richiesta la deroga ai limiti di rumorosità ai sensi dell'Art. 6 della Legge 447/95 mediante istanza su apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente allegando relazione tecnica di impatto acustico previsionale (D.P.I.A.) con indicate le eventuali opere di mitigazione sonora da adottare per limitare il disturbo. L'autorizzazione è rilasciata, previa istruttoria tecnico-amministrativa, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, dal Responsabile di area competente per materia.

## **TITOLO V**

### **CONTROLLI - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **Art. 20**

##### **Rilevamento immissioni di rumore e controllo**

1. Il rilevamento del rumore dovrà essere effettuato nelle modalità e con le strumentazioni previste dal D.M. 16.03.1998.

2. In qualsiasi momento, l'Amministrazione Comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà effettuare verifiche sulle emissioni ed immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività di cui al presente regolamento, anche a quelle rilasciate in deroga.

3. Per le funzioni tecniche di controllo i comuni si avvalgono del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV.

4. Il Corpo di Polizia Municipale e le altre forze di Polizia hanno il compito di controllare gli orari e le prescrizioni generali, di natura non tecnica, del presente Regolamento o dei provvedimenti adottati dalla P.A.

#### **Art. 21**

##### **Sanzioni ed ordinanze**

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della Legge n. 447/95<sup>9</sup>. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della legge 689/81, è determinato in €. 516,00.

2. Oltre alle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 10 della legge 447/95<sup>10</sup>, pagamento in misura ridotta per le violazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della legge 689/81, determinato in €. 1.032,00, in caso di

---

<sup>9</sup> Art. 10 comma 3 legge 447/95:

"3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000."

<sup>10</sup> Art. 10 comma 2 legge 447/95:

"2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000."

accertato superamento dei limiti di rumorosità, compresi quelli previsti nell'autorizzazione in deroga o nella dichiarazione di cui all'art. 13 sono punite ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 21/99<sup>11</sup>.

3. Per le previsioni di cui agli artt. 14 e 19, del presente regolamento queste sono integrative dei precetti dell'art. 7 della L.R. Veneto n. 21/99; pertanto, per la violazione a detti precetti così integrati si applicheranno le sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 della precitata legge regionale.

4. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del presente regolamento è punita ai sensi dell'art. 9 e 17bis del T.U.L.P.S. R.D. 18.6.31 n. 773, con la sanzione amministrativa da €. 516,00 a €. 3.098,00. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della legge 689/81, è determinato in €. 1.032,00.

5. Ai sensi comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81, la Giunta ha facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in relazione al primo, secondo e terzo accertamento di violazione, da parte degli Organi di Polizia.

6. Per la violazione delle prescrizioni o deroghe relative alle attività rumorose svolte nei pubblici esercizi di cui al comma 6 dell'art. 17 del presente regolamento, sono fatte salve le sanzioni previste dall'art. 20 della L.R. n. 29/07.

7. La violazione delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo comporta l'inibizione dell'attività accessoria rilasciata in deroga.

8. Nel caso in cui le sanzioni previste dai comuni precedenti dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione, queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente regolamento.

9. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il responsabile dell'ufficio competente, con propria Ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo se individuabile, oppure sospendere l'intera attività.

10. Con la stessa ordinanza il responsabile dell'ufficio competente può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora, causa del disturbo oppure all'intera attività, se non individuabile la sorgente sonora.

## **Art. 22**

### **Sequestro e confisca di cose**

1. Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.

2. L'autorità amministrativa con ordinanza-ingiunzione potrà disporre la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

3. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.

4. Per quanto sopra previsto si osservano le procedure di cui agli artt. 13, 19 e 20 della L. n. 689/81 e D.P.R. n. 571/82.

---

<sup>11</sup> comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 21/99:

"3. Oltre a quelle previste dall'articolo 10 della legge n. 447/1995 sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000;

b) alla stessa sanzione soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga di cui all'articolo 7, comma 7;

c) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili di cui all'articolo 2, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000."

**Art. 23**  
**Disposizioni transitorie e finali**

1. Le norme del presente regolamento in materia di tutela dall'inquinamento acustico prevalgono sugli altri regolamenti comunali qualora in contrasto con il presente.
2. Saranno avviate indagini conoscitive da effettuarsi sul territorio comunale per la verifica di eventuali situazioni di cui all'art. 7 comma 1 della L. 447/95. Qualora si rilevassero casi di superamento dei valori di attenzione, verrà adottato il piano di risanamento acustico come previsto all'art. 5 L.R. 21/99.
3. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme della L. n. 447/95, D.P.C.M. n. 215/99, L.R. n. 21/99 e segg. e L. n. 689/81.
4. Gli uffici competenti predispongono ed aggiornano la modulistica relativa ai procedimenti oggetto del presente Regolamento e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il presente regolamento entrerà in vigore in conformità a quanto stabilito dalle vigenti normative in materia.